

S T A T U T O
della società "HERA Società per Azioni"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società per azioni denominata "HERA S.p.A."

ART. 2 SEDE

2.1 La società ha sede in Bologna.

2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

2.3 Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

(a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;

(b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93, (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;

(c) gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e (ii) costruzione e gestione anche per

conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

4.2 La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività, collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

A tal fine, in via esemplificativa, la società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi destinati a incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei seguenti settori:

- (i) reti telematiche, reti informatiche e servizi di telecomunicazione;
- (ii) posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;
- (iii) impianti di illuminazione pubblica;
- (iv) impianti semaforici e di segnaletica luminosa;
- (v) gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse (trasporti, onoranze, rimosioni, cremazioni, manutenzioni e costruzione di strutture cimiteriali, servizi necroscopici);
- (vi) consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale;
- (vii) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- (viii) servizi in campo di difesa del suolo e tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- (ix) organizzazione di corsi per la diffusione ed applicazione delle risorse scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- (x) assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- (xi) svolgimento di attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- (xii) progettare, realizzare e gestire giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- (xiii) igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti confinati e degli alimenti;
- (xiv) imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente.

4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività prece-

dentemente indicate.

4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.

4.5 La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

4.6 In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

4.7 La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modificchino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.016.752.029,00 (unmiliardosedicimilionisettescentocinquantaduemilaventinove virgola zero zero) rappresentato da n. 1.016.752.029 (unmiliardosedicimilionisettescentocinquantaduemilaventinove) azioni da Euro 1 (uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.

5.2 Esso potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei Soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

ART. 6 AZIONI

6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.

6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del Codice Civile.

6.3 Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore, a scelta dell'Azionista, qualora non ostino divieti di legge.

PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

ART. 7 PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA

7.1 Il capitale sociale della Società dovrà essere di proprietà, in misura almeno pari al 51% dello stesso, di Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o di consorzi o società di capitali di cui Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 detengano la maggioranza del capitale sociale.

7.2 Fatta eccezione per le operazioni di compravendita effettuate sul Mercato Telematico Azionario, è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'articolo 7.1.

7.3 I Comuni, le Province ed i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 che, in forza del successivo art. 17, hanno diritto di nominare ex art. 2449 del Codice Civile uno o più consiglieri, nonché i Consorzi o le società di capitali dagli stessi controllate non hanno diritto di voto nell'ambito dell'assemblea ordinaria in ordine alle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex art. 2449 del Codice Civile.

ART. 8 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

8.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da quelli di cui all'art. 7 che precede di detenere partecipazioni azionarie maggiori del 2% del capitale della società. Il limite al possesso azionario di cui al presente articolo decade comunque allorché venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico.

8.2 La previsione riguardante il suddetto limite massimo del possesso azionario si riferisce esclusivamente alle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee.

8.3 Ai fini del rispetto della soglia di limite massimo di cui all'articolo 8.1 si considereranno unitariamente:

(i) con riferimento alle persone fisiche, le azioni detenute dal relativo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato e i figli minori;

(ii) con riferimento alle persone fisiche e/o giuridiche, le azioni detenute da società controllate o fiduciarie o da interposta persona, nonché le azioni detenute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempre che i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché le azioni

detenute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché le azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore;

(iii) le azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, intendendosi per gruppo di appartenenza il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalla società, nei casi previsti dall'art. 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile.

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi. Relativamente agli accordi o patti inerenti all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non quotate.

E' fatto obbligo di comunicare per iscritto alla Società, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione e comunque entro l'assemblea se convocata per una data anteriore al decimo giorno, qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato delle azioni.

Ai fini del superamento del limite massimo del possesso azionario di cui al presente articolo, non saranno considerate unitariamente alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio le azioni detenute dagli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, gestiti da società appartenenti al gruppo del socio stesso.

8.4 Il limite al possesso azionario di cui al paragrafo 8.1 non si applica, per un periodo di tre anni dalla data d'acquisto o di sottoscrizione dei titoli, alle azioni che siano state rilevate, nell'ambito di consorzi di collocamento e/o garanzia del buon esito di offerte di azioni della Società, dai partecipanti ai predetti consorzi.

8.5 In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.

8.6 Il diritto di voto, che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario di cui all'art. 8.1, si riduce - nel limite complessivo massimo del 2% - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta al momento dello svolgimento effettivo dell'assemblea, salvo preventive indicazioni congiunte degli

interessati.

8.7 In caso d'inosservanza dell'art. 8.5, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non fosse stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo indicato all'art. 8.1.

8.8 I soci che partecipano all'assemblea della Società, anche mediante conferimento di delega di voto, sono tenuti a comunicare, in apertura di ogni assemblea, a chi la presiede l'esistenza di rapporti, accordi, patti e comunque situazioni che comportino, a norma del presente Statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.

8.9 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ASSEMBLEE

ART. 9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

9.1 Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.

9.2 L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3 Ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.4 L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.

ART. 10 CONVOCAZIONE

10.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale.

10.2 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

ART. 11 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili.

ART. 12 RAPPRESENTANZA

Ogni Azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge.

ART. 13 PRESIDENZA

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Azionista e, se opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Azionisti o i Sindaci.

13.3 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, nel rispetto del regolamento assembleare, ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 14 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VETO

14.1 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

14.2 Le deliberazioni di assemblea straordinaria aventi ad oggetto le modifiche degli artt. 7, 8, 14 e 17 dello Statuto saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale intervenuto in assemblea, se necessario arrotondato per difetto.

14.3 In conformità a quanto previsto dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 almeno dieci Enti pubblici soci rappresentativi almeno del 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale, potranno motivatamente esercitare il diritto di veto all'adozione delle deliberazioni assembleari aventi per oggetto lo scioglimento, la scissione e la fusione della società, il trasferimento dell'azienda le modifiche statutarie tendenti a sopprimere o modificare i poteri previsti dal presente paragrafo 14.3, il tutto nel rispetto degli scopi e delle modalità disciplinati dal D.C.P.M. 11 febbraio 2000.

14.4 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 15 VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione verrà nominato secondo quanto di seguito previsto.

17.1(a).1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile:
(i) il Comune di Bologna ha diritto di nominare n. 4 (quattro) Consiglieri;

(ii) la Provincia di Bologna ed i Comuni di Anzola dell'Emilia, Argela-

to, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterezeno, Monteveglio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Savigno, Vergato e Zola Predosa hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dalla Provincia di Bologna;

(iii) il Consorzio Con.Ami ha diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere;

(iv) il Comune di Ravenna ed i Comuni di Cervia, Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi e Sant'Agata sul Santerno hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Ravenna;

(v) il Comune di Forlì ha diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere;

(vi) il Comune di Rimini ed i Comuni di Bellaria Igea Marina, Carpegna, Cattolica, Coriano, Gabicce Mare, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montegrimano, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Poggio Berni, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio, Torriana, Unione Valconca e Verucchio hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Rimini;

(vii) il Comune di Cesena ed i Comuni di Cesenatico, Borghi, Sogliano al Rubicone, Roncofreddo, Longiano, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Castrocara Terme - Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Portico di Romagna e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, S.Sofia, Rocca S. Casciano e Bertinoro hanno diritto di nominare n. 1 (uno) Consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Cesena;

viii) il Comune di Ferrara ed i Comuni di, Berra, Bondeno, Codigoro, Copparo, Iolanda di Savoia, Mesola, Mirabello, Portomaggiore e Vigaro Mainarda hanno diritto di nominare n. 1 (uno) consigliere e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Ferrara;

ix) il Comune di Modena ed i Comuni di Castelfranco Emilia, Pavullo, Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, San Cesario sul Panaro, Castelvetro, Sestola, Lama Mocogno, Savignano sul Panaro, Zocca, Polinago, Palagano, Marano sul Panaro, Frassinoro, Montecreto, Montefiorino, Comunità Montana del Frignano, Soliera, Nonantola, Campogalliano, Bomporto, Ravarino, Guiglia, Fanano, Bastiglia, Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato e Consorzio C.I.M.A.F. hanno diritto di nominare n. 3 (tre) consiglieri e per essi la nomina verrà espressa dal Comune di Modena.

17.1(a).2 Le nomine così effettuate faranno piena prova e fede nei con-

fronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte di tutti gli enti pubblici aventi diritto.

La nomina così effettuata sarà inoppugnabile nei confronti della Società da parte degli enti pubblici aventi diritto.

17.1(a).3 Le nomine così effettuate saranno comunicate rispettivamente dal Comune di Bologna, dalla Provincia di Bologna, dal Comune di Imola, dal Comune di Ravenna, dal Comune di Forlì, dal Comune di Cesena, dal Comune di Rimini, dal Comune di Ferrara e dal Comune di Modena al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.

17.1(a).4 Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati ex art. 2449 Codice Civile alla relativa sostituzione provvederà il medesimo Ente che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto. In caso contrario il Consiglio provvederà, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.

17.1(a).5 I Consiglieri designati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che abbia proceduto alla relativa nomina, potranno essere rinominati e restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

17.1(b).1 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex art. 2449 Codice Civile avverrà sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire.

17.1(b).2 A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 Codice Civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 Codice Civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 20 giorni prima dell'adunanza e saranno rese pubbliche mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

17.1 (b).3 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

17.1 (b).4 I Soci aventi i requisiti soggettivi di cui all'art. 7 del presente statuto si asterranno dal presentare loro liste e dall'esprimere il loro voto in assemblea per la nomina dei Consiglieri che non siano stati designati ex art. 2449 Codice Civile, pur concorrendo alla formazione del quorum costitutivo dell'assemblea.

17.1 (b).5 I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. Per l'elezione degli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

17.1(b).6 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del Codice Civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

ART. 18 ULTERIORI PATTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 L'art. 17 che precede si intenderà automaticamente risolto e cesserà di avere efficacia qualora per qualsivoglia motivo, venisse soppresso o modificato l'art. 7 dello statuto e, conseguentemente, il capitale sociale della società non dovesse più essere necessariamente detenuto in misura maggioritaria da Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o da consorzi o da società di capitali comunque controllate dagli stessi.

18.2 Qualora l'art. 17 dello statuto dovesse essere risolto, per effetto di quanto precede, si provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste e nel rispetto delle modalità previste al precedente paragrafo 17.1 lettera (b) ad eccezione del quorum di presentazione delle liste che è elevato al 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

18.3 Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero

Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.

ART. 19 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

19.1 Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

19.2 Il Presidente ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

19.3 Il Consiglio elegge, tra i propri membri, un Vice Presidente; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

19.4 Al Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spetteranno le funzioni del Presidente

ART. 20 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

20.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con raccomandata da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma o telefax da inviarsi almeno 24 (ventiquattro ore prima della riunione).

20.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente secondo quanto previsto dal precedente art. 19.

ART. 21 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti), se necessario arrotondati per difetto, dei componenti in carica delibera in ordine alla:

(i) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;

(ii) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale;

(iii) costituzione e composizione del comitato esecutivo, nomina e/o revoca dei componenti del Comitato Esecutivo;

(iv) determinazione dei poteri delegati all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale e/o al Comitato Esecutivo e loro modifiche;

(v) approvazione e modifiche di eventuali piani pluriennali o business

plan;

(vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;
(vii) assunzione e/o nomina, su proposta dell'amministratore delegato, dei dirigenti responsabili di ciascuna area funzionale.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 4/5, se necessario arrotondati per difetto, dei componenti in carica delibera in ordine alla proposta di porre all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci la modifica degli artt. 7, 8, 14 e 17 dello statuto.

21.5 Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

ART. 22 VERBALE DELLE RIUNIONI

Le deliberazioni del Consiglio si fanno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 23 ESERCIZIO DEI POTERI

23.1 Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o col presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.

23.2 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore generale, procuratori ad negotia, mandatari in genere per atti determinati o categorie di atti, determinandone le facoltà e la remunerazione.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri.

Il Comitato Esecutivo verrà convocato e delibererà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

23.4 In ogni caso saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle delibere ad esso riservate per legge ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi dell'art. 21 è prevista una maggioranza qualificata, le delibere

sulle seguenti materie:

- (i) assunzione e dismissione di partecipazioni di valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila);
- (ii) acquisto e/o vendita di beni immobili di valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila);
- (iii) rilascio di fideiussioni, pegni e/o altre garanzie reali di valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila);
- (iv) acquisto e/o vendita di aziende e/o rami di azienda;
- (v) designazione dei consiglieri di amministrazione delle società controllate e/o partecipate;
- (vi) partecipazione a gare e/o a procedure ad evidenza pubblica che comportino l'assunzione di obblighi contrattuali eccedenti Euro 25.000.000 (venticinquemilioni).

23.5 In via di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno congiuntamente assumere tutte le delibere riservate al Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

23.6 Gli amministratori riferiscono al collegio sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

23.7 L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

ART. 24 RAPPRESENTANZA

24.1 Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche al Vice Presidente e/o ai Consiglieri Delegati.

SINDACI

ART. 25 COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, che è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il Presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 26.6.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli artt. 148 D.lgs. 24/2/1998, n. 58 e dal regolamento adottato con D.M. 30 marzo 2002 n. 162.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 30 marzo 2002 n. 162 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello statuto. La carica di sindaco è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore in enti pubblici territoriali, nonché con quella di sindaco in più di tre società quotate con esclusione delle società controllate dalla Società ai sensi degli artt. 2359 del codice civile e 93 del D.lgs. 24/2/1998, n. 58. In quest'ultimo caso il sindaco che successivamente superasse tale limite decadrà automaticamente dalla carica di sindaco della società.

ART. 26 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

26.1 La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. I Comuni, le Province o i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 nonché i consorzi o le società di capitali comunque controllate dagli stessi concorrono a presentare un'unica lista fino a quando venga meno la qualifica di società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 7.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.2 Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 3% (tre per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

26.3 Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

26.4 Le liste sottoscritte dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea, le liste dovranno essere rese pubbliche nei tempi e modalità di cui all'art. 17.1(b).2.

Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

26.5 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono e-

lencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente. Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

26.7 In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

26.8 L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 27 CONTROLLO CONTABILE

27.1 Il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409-bis 2° comma del Codice Civile da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 2409-ter del Codice Civile.

27.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice Civile, sentito il Collegio Sindacale, la quale ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico per il controllo contabile ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

ART. 28 BILANCIO DI ESERCIZIO

28.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Con-

siglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 29 UTILI

29.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

29.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro, dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.

ART. 30 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 31 LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.